



i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\1104.doc

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1104	000	AFG	12	0019	19 SETTEMBRE 2012

O G G E T T O :

STUDIO OSSERVAZIONALE POSIDONIA DAL TITOLO "STUDIO OSSERVAZIONALE DELLA DURATA DI 12 MESI , PROSPETTICO, CHE VALUTA L'IMPATTO DEL TRATTAMENTO CON DMT SUI DISTURBI DELL'UMORE NEI PAZIENTI CHE HANNO RICEVUTO UNA DIAGNOSI RECENTE DI SCLEROSI MULTIPLA" PROMOSSO DALLA DITTA TEVA ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MESSINA,38 MILANO CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA SOC DI NEUROLOGIA DIRETTA DAL DOTTOR GIOVANNI ASTEGGIANO.

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 561/000/DIG/12/0013 del 7 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 211 del 24/06/03 ad oggetto: "Attuazione della Diretta 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico";

Preso atto che la Regione Piemonte, con nota prot. 1666/283 del 23 febbraio 2005, ha comunicato che questa Azienda è stata autorizzata (con determinazione n. 19 del 2/02/05) ad avvalersi del Comitato Etico dell'ASO "S.Croce e Carle" di Cuneo;

Preso atto che con determinazione n. 1252/DIS/005/05/0007 del 21/07/05 è stata approvata la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "S.Croce e Carle" di Cuneo e l'A.S.L. n.18 per l'utilizzo del Comitato Etico dell'ASO "S.Croce e Carle" di Cuneo;

Vista l'istanza della Ditta Teva Italia S.r.l. con sede legale in Via Messina ,38 Milano volta ad ottenere l'autorizzazione allo studio osservazionale "Posidonia" dal titolo "Studio osservazionale, della durata di 12 mesi, prospettico, che valuta l'impatto del trattamento con DMT sui disturbi dell'umore nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi recente di sclerosi multipla";

Preso atto che il Direttore Sanitario ha espresso il nulla osta in ordine della predetta Sperimentazione ;

Rilevato che è stato richiesto il parere al Comitato Etico Ospedale di riferimento e che il Comitato predetto ha espresso parere favorevole (con nota prot. 43760 del 16/7/2012) alla sperimentazione;

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

Preso atto che con nota prot. Az. n. 1387795 del 20/07/2012 si era richiesto al Direttore della SOC Assistenza Legale parere in merito al testo della convenzione e che detto parere è stato espresso con nota prot. 47252 del 2/08/12;

Preso atto delle condizioni tutte disciplinanti la convenzione, come da elaborati allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Su proposta conforme del Direttore

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Direzione di Presidio (Dott.ssa FRIGERI Maria Cristina), responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3, c. 2 del regolamento di adozione e tenuta delle determinazioni (approvato con provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008) che testualmente recita:


Le determinazioni adottate dai dirigenti delegati sono proposte dal responsabile del procedimento della struttura operativa interessata, il quale con la sottoscrizione della proposta medesima ne assicura:

- la regolarità formale
- la legittimità
- la coerenza con i piani ed i programmi aziendali;

DETERMINA

- di autorizzare lo studio osservazionale "Posidonia" dal titolo Studio osservazionale della durata di 12 mesi, prospettico, che valuta l'impatto del trattamento con DMT sui disturbi dell'umore nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi recente di sclerosi multipla presso la SOC di Neurologia diretta dal Dott. Giovanni Asteggiano;
- di approvare l'allegata convenzione, parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE
S.O.C. DIREZIONE DI PRESIDIO
Maria Cristina FRIGERI

Allegato: - Convenzione ASL CN2 / Teva Italia Srl

Archivio: I.8.2


Cod/delega: AFG/DSO/1

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

TEVA

Italia
Teva Italia S.r.l.

det. 1104/2012



CONVENZIONE

Tra

Azienda Sanitaria Locale CN2, con sede legale in Via Vida 10 -12051 Alba, Partita IVA e Codice Fiscale 02419170044, rappresentata dal Direttore della Struttura Operativa Complessa Affari Generali, Dr.ssa Tiziana Rossini ("Azienda");

e

TEVA ITALIA S.r.l., con sede in Milano, Via Messina, 38 e uffici operativi in Viale del Mulino, 1, Centro Direzionale Milanofiori Nord, Assago (MI), partita IVA e Codice Fiscale n. 11654150157, debitamente rappresentata dal Dr. Giorgio Foresti in qualità di Amministratore Delegato e dal Dr. Pasquale Vitagliani in qualità di Amministratore ("Società") (L'Azienda e la Società anche dette, individualmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti")

Premesso che

- a) lo Sponsor, in quanto promotore dello Studio osservazionale multicentrico dal titolo: "*A 12 months, prospective, observational study evaluating impact of DMT treatment on the emotional burden in recently diagnosed Multiple Sclerosis patients*" [Studio osservazionale, della durata di 12 mesi, prospettico, che valuta l'impatto del trattamento con DMT sui disturbi dell'umore nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi recente di Sclerosi Multipla] denominato Studio POSIDONIA ("Studio");
- b) la Società affida all'Ospedale San Lazzaro - Centro Sclerosi Multipla, sotto la responsabilità scientifica del Dr. Michele Dotta

Sede Legale

Teva Italia S.r.l. Via Messina, 38 - 20154 Milano - Italy | Tel. +39(0)2 8917981 | Fax +39(0)2 70057995 | www.tevitalia.it

P.I.C.F. 11654150157 - Cap. Soc. € 1.460.000,00 i.v. - Società con sede unica | R.E.A. No. 1490015 | Registro Imprese No. 11654150157 Milano

TEVA



- ("Sperimentatore"), lo Studio in oggetto;
- c) la Società ha nominato come Centro Coordinatore dello Studio l'Unità Operativa di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Vaio, sotto la responsabilità del Dr. Enrico Montanari in qualità di Sperimentatore Coordinatore. Lo Studio riguarderà l'arruolamento di 250 soggetti ("Partecipanti").
 - d) lo Studio è stato approvato dal Comitato Etico del Centro Coordinatore, nella seduta del 12 giugno 2012;
 - e) il competente Comitato Etico, nella seduta del 06 luglio 2012, ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento dello Studio, come descritto nel Protocollo di Sperimentazione ("Protocollo", allegato al presente Contratto Allegato A);
 - f) lo Sperimentatore ha dichiarato la propria disponibilità a effettuare lo Studio;
 - g) le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività relative allo Studio nel pieno rispetto del Protocollo e delle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 24 giugno 2003 n.211 e successive integrazioni e modificazioni.



**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto ed esecuzione della Ricerca

- 1.1 La Società affida all'Azienda, che accetta, l'incarico di svolgere presso l'Ospedale San Lazzaro – Centro Sclerosi Multipla, lo Studio, il cui obiettivo è quello di valutare l'impatto del trattamento con un farmaco "*disease modifying*" sui disturbi dell'umore in soggetti ai quali è stata recentemente diagnosticata la Sclerosi Multipla.
- 1.2 Subordinatamente al pagamento da parte della Società all'Azienda del corrispettivo previsto nell'articolo 2 ed in conformità al protocollo di Studio ed agli altri termini e condizioni di cui al presente Contratto, l'Azienda si impegna a svolgere lo Studio sotto la direzione dello Sperimentatore, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo ("**Periodo di Studio**").
- 1.3 Lo Studio riguarderà l'arruolamento di 250 Partecipanti che hanno ricevuto una recente diagnosi di Sclerosi Multipla. Si prevede l'arruolamento di circa 6 Partecipanti presso l'Ospedale San Lazzaro.
- 1.4 L'Azienda farà sì che lo Sperimentatore e i suoi collaboratori ("**Ricercatori**") si conformino a tutte le norme regolamentari e di legge nella conduzione dello Studio.
- 1.5 L'Azienda metterà a disposizione i Ricercatori e/o il personale secondo quanto previsto dal Protocollo. Se i Ricercatori e/o il personale dell'Azienda non dovessero più essere disponibili per controllare l'effettivo svolgimento dello Studio entro i termini convenuti, l'Azienda farà quanto possibile per sostituirli con personale qualificato e idoneo, di gradimento della Società, scelto tra il

TEVA



personale dell'Azienda. Se le sostituzioni non fossero di gradimento della Società, lo Studio potrà essere abbandonato dalla Società ai sensi del successivo Articolo 9.


- 1.6 La Società avrà il diritto, a sua sola e assoluta discrezione, di cessare lo Studio in qualsiasi momento e in questo caso l'Azienda, fermo restando quanto altrimenti contenuto o implicitamente previsto dal presente Contratto, sarà tenuta a desistere immediatamente dallo svolgimento dello Studio senza ulteriori obblighi economici per l'una o l'altra Parte, ad eccezione dell'obbligo delle Parti di collaborare reciprocamente nel ritiro, in sicurezza, dallo Studio dei Partecipanti allo stesso. In tale caso, la Società è tuttavia obbligata al pagamento dei compensi previsti per i Partecipanti già arruolati.
- 1.7 L'Azienda dichiara di aver ottenuto e di essere in possesso di tutti i permessi, consensi e autorizzazioni necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, necessari per lo svolgimento dello Studio in Italia.

Articolo 2 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Quale corrispettivo per l'esecuzione dello Studio, in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto, la Società verserà all'Azienda una somma per ogni Partecipante allo Studio stesso, secondo quanto indicato nel presente accordo. La Società corrisponderà all'Azienda la somma dovuta, secondo le modalità specificate nell'Allegato B. I versamenti all'Azienda saranno eseguiti semestralmente (giugno e dicembre) entro 60 giorni dalla fine del mese in cui la Società abbia ricevuto regolari fatture.

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

TEVA



Articolo 3 – Titolarità dei dati dello Studio

- 3.1 Tutti i dati generati e i risultati ottenuti dallo Sperimentatore e/o dall'Azienda, nonché dai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, relativi allo Studio, saranno di proprietà esclusiva della Società.
- 3.2 Tutto il know-how, i segreti industriali, i dati e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale in qualsiasi altro modo derivanti da o connessi con lo Studio, concepiti, generati o messi per la prima volta in pratica durante il periodo di efficacia del presente Contratto ("**Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio**") saranno di proprietà esclusiva della Società, senza che nulla sia dovuto a titolo di corrispettivo all'Azienda e/o allo Sperimentatore.
- 3.3 Lo Sperimentatore si impegna altresì ad informare senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi know-how o altro Diritto di Proprietà Intellettuale sullo Studio di cui venga a conoscenza derivante o in qualsiasi modo connesso allo Studio.
- 3.4 Lo Sperimentatore farà quanto necessario, anche dopo la cessazione del presente Contratto, per assicurare alla Società la proprietà piena ed esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio. Lo Sperimentatore, inoltre, coopererà con la Società, a spese di quest'ultima, per la sottoscrizione di qualsiasi documento e l'effettuazione di qualsiasi attività che siano necessari per assicurare alla Società la proprietà piena ed esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio e per permettere alla Società di proteggere adeguatamente i propri Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio.
- 3.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che i Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio e qualsiasi diritto di natura simile di proprietà ovvero ottenuto in licenza da una Parte prima della



sottoscrizione del presente Contratto rimarrà di proprietà ovvero in licenza a tale Parte.

Articolo 4 - Riservatezza

- 4.1 L'Azienda si impegna a mantenere e a far mantenere strettamente riservati dai Ricercatori e dal personale i Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio, fermo restando quanto altrimenti convenuto tra le Parti.
- 4.2 I Ricercatori e l'altro personale dell'Azienda impegnato nello svolgimento dello Studio avranno il diritto, fermo restando l'impegno di riservatezza ai sensi del precedente Articolo 3.1, di pubblicare i Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio in riviste scientifiche e altre pubblicazioni scientifiche e professionali, a condizione che una bozza della pubblicazione che si intende effettuare sia sottoposta alla Società non meno di 60 (sessanta) giorni prima della prevista data di pubblicazione e a condizione che la Società, a sua sola ed assoluta discrezione, abbia approvato tale pubblicazione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di detto periodo di sessanta giorni. La Società avrà il diritto di vietare qualsiasi parte di tale pubblicazione, la cui rivelazione possa, a suo avviso, provocare danni commerciali alla Società.
- 4.3 Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza in relazione a tutte le questioni relative ai Partecipanti. Ciò, fermo restando l'obbligo delle Parti di riferire eventi avversi e di rispettare ogni disposizione delle Autorità in merito alla farmacovigilanza. Le Parti si impegnano a non divulgare dettagli sull'identità dei Partecipanti e sulla Società, ma a mantenerli riservati e in genere di rispettare puntualmente le norme



del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali e successive modifiche.

- 4.4 Le disposizioni del presente Articolo 4 sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

Articolo 5 – Privacy

- 5.1. L'Azienda e la Società si impegnano ciascuno a trattare i rispettivi dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la Società potrà comunicare i dati personali dell'Azienda, dello Sperimentatore e dei collaboratori di quest'ultimo alle proprie società controllate e collegate, alle autorità regolatorie e a eventuali terzi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento dello Studio.
- 5.2 L'Azienda e la Società tratteranno i dati personali dei Partecipanti allo Studio in qualità di autonomi Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, ciascuno per la parte di propria competenza e in accordo alle responsabilità previste dalle norme di buona pratica clinica esclusivamente in funzione della realizzazione dello Studio e a fini di farmacovigilanza.
- 5.3 L'Azienda nominerà lo Sperimentatore quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.
- 5.4 L'informativa ai Partecipanti allo Studio conterrà l'indicazione dei Titolari e dei Responsabili del trattamento, per la parte di competenza e responsabilità di ciascuno.
- 5.5 Nel trattamento dei dati sanitari dei Partecipanti allo Studio, le Parti si

TEVA



danno reciprocamente atto di avere implementato le misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e si impegnano ad attenersi alla normativa vigente e alle Linee-Guida del Garante Privacy per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali del 24 luglio 2008.

- 5.6 Al completamento dello Studio, la Società si impegna a rendere possibile allo Sperimentatore l'accesso ai dati identificativi dei Partecipanti presso l'Azienda e l'archiviazione informatica dei medesimi. L'Azienda garantisce che l'accesso a tali dati e l'archiviazione dei medesimi avverrà nel rispetto di misure di sicurezza idonee a preservare l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità dei dati.

Articolo 6 - Reazioni Avverse


L'Azienda informerà tempestivamente la Società di qualsiasi reazione avversa manifestata da qualsiasi Partecipante, in conformità alla procedura indicata nel Protocollo. In questo caso, l'Azienda avrà il diritto di cessare e far cessare ai Ricercatori lo Studio e ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Società. La cessazione della Ricerca non farà venir meno l'obbligo delle Parti di collaborare l'una con l'altra nel ritiro in sicurezza dei Partecipanti dallo Studio.

Articolo 7 - Responsabilità e Manleva

- 7.1 Qualora nel corso dello Studio un Partecipante dovesse subire effetti dannosi derivanti direttamente ed esclusivamente dall'effettuazione dello Studio stesso, e se tale effetto vero o presunto desse origine a una pretesa nei confronti dell'Azienda e/o dei Ricercatori, la Società si

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

TEVA



impegna a indennizzare e a mantenere indenni l'Azienda, i suoi dipendenti e rappresentanti, come anche i Ricercatori, da eventuali danni, ivi comprese le spese di giudizio e i ragionevoli onorari dei legali relativi a tale pretesa, a condizione che:

- 7.1.1. l'Azienda possa dimostrare che essa, il proprio personale e i Ricercatori non siano colpevoli di negligenza o imperizia nello svolgimento dello Studio;
 - 7.1.2. l'Azienda, i suoi dipendenti e rappresentanti, e i Ricercatori abbiano agito in conformità al Protocollo;
 - 7.1.3. l'Azienda abbia dato pronta comunicazione della richiesta di risarcimento alla Società, che potrà opporsi a tale richiesta a sua esclusiva discrezione anche in giudizio o procedere a una transazione.
- 7.2 L'Azienda, i suoi dipendenti e rappresentanti e i Ricercatori, collaboreranno pienamente con la Società nella difesa di qualsiasi pretesa risarcitoria.
- 7.3 La manleva avrà effetto dalla data di inizio dello Studio.

Articolo 8 - Promozione e Pubblicità

La Società non userà il nome dell'Azienda né altrimenti rivelerà il coinvolgimento dell'Azienda nell'esecuzione dello Studio in qualsiasi pubblicità fatta dalla Società in relazione allo Studio o ai risultati dello stesso o altrimenti, senza prima aver ottenuto il consenso scritto dell'Azienda.

Articolo 9 - Risoluzione e rimedi

- 9.1 Fatto salvo ogni ulteriore diritto di ciascuna Parte ai sensi di legge e di

*Convenzione per lo Studio Osservazionale
Protocollo POSIDONIA*

TEVA



Contratto, nel caso in cui una Parte si renda inadempiente a uno degli obblighi su di essa gravanti ai sensi di Contratto, l'altra Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ., inviando una comunicazione scritta alla Parte inadempiente, recante l'espresso invito ad adempiere entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. Nel caso in cui la Parte intimata non adempia nel termine previsto, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

- 9.2 La risoluzione del presente Contratto per qualsiasi ragione non solleva le Parti dalle obbligazioni assunte prima della risoluzione.
- 9.3 L'Azienda non darà inizio allo Studio senza averne data preventiva notizia alla Società.

Articolo 10 - Divieto di cessione

Le Parti non potranno cedere il presente Contratto o i diritti o obblighi in esso contenuti senza il preventivo consenso dell'altra Parte, salvo che la Società potrà cedere tutti detti diritti e obblighi a società collegate o controllate, secondo la definizione dell'art. 2359 c.c., a condizione che il cessionario confermi all'Azienda per iscritto che egli assume tutti i diritti e le obbligazioni della Società ai sensi del presente Contratto e che, inoltre, la Società resti responsabile nei confronti dell'Azienda per l'adempimento di tutti gli obblighi del cessionario ai sensi del presente Contratto.

Articolo 11 - Garanzie

Niente di quanto contenuto nel presente Contratto potrà essere interpretato come una garanzia da parte dell'Azienda che i risultati dello Studio siano utili, commercialmente sfruttabili o di qualsiasi valore pratico.

TEVA



Articolo 12 – Comunicazioni

Qualsiasi avviso, notifica o altra comunicazione richiesti o permessi ai sensi del presente Contratto deve essere effettuato per iscritto e consegnato di persona o inviato per fax o e-mail, seguito nello stesso giorno per posta raccomandata A.R., all'indirizzo postale o numeri di fax indicati qui di seguito:

Se all'Azienda:

Azienda Sanitaria Locale CN2

Via Vida n. 10

12051 Alba (CN)

Tel.: 0039-0173-316241

Fax: 0039-0173-316480

*All'attenzione di: Dr.ssa Tiziana Rossini - Direttore della Struttura
Operativa Complessa Affari Generali*

Se alla Società:

Teva Italia S.r.l.

Viale del Mulino, 1

Centro Direzionale Milanofiori Nord – Palazzo U10

20090 Assago (MI)

Tel.: 0039-02-891798450

Fax: 0039-02-92293110

All'attenzione di: Dr. Paolo Pacifico –Medical Affairs Senior Manager

Articolo 13 – Foro Competente

Qualsiasi controversia tra le Parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto e dei suoi allegati e

TEVA

Italia

Teva Italia S.r.l.

modifiche sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 14 - Legge Regolatrice

Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato e sottoscritto ai sensi della Legge italiana.

Articolo 15 - Disposizioni Generali

15.1 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e può essere modificato solo con atto scritto firmato da entrambe le Parti.

15.2 L'efficacia del presente Contratto è soggetta all'approvazione scritta del presente Studio, da parte del Direttore della Struttura Operativa Complessa Affari Generali.

15.3 La Società avrà il diritto di chiedere all'Azienda di non reclutare più Partecipanti nel caso in cui essa ritenga sufficiente il numero già ottenuto.

La Società

Dr. Giorgio Foresti

Amministratore Delegato

Firma: _____

Data: _____

12 SET. 2012

Dr. Pasquale Vitagliani

Amministratore

Firma: _____

Data: _____

12 SET. 2012

Convenzione per lo Studio Osservazionale
Protocollo POSIDONIA

Azienda Sanitaria Locale CN2

Dr.ssa Tiziana Rossini

Direttore della Struttura Operativa

Complessa Affari Generali

Firma: _____

Data: _____

Dr. Michele Dotta


Lo Sperimentatore:

Firma: _____

Data: _____

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

TEVA



ALLEGATO A

Protocollo di Studio *POSIDONIA*

Segue determinazione n. 1104/000/AFG/12/0019 del 19 settembre 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <p align="center">_____</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il <u>01 OTT. 2012</u> per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	